



NORME E TRIBUTI



a pag. **28** **AIUTI DI STATO.** Verso la bocciatura degli incentivi alla quotazione in Borsa

a pag. **29** **PREVIDENZA.** Sul Tfr non decide l'azienda in caso di silenzio del lavoratore

a pag. **31** **PROFESSIONISTI.** Bilancio positivo per la Cassa del notariato

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Nel disegno di legge sul risparmio previsto un inasprimento delle pene per le scorrettezze gestionali

Reati societari, sanzioni al raddoppio

Il giro di vite coinvolge direttamente le aziende con un'ulteriore estensione della responsabilità degli enti introdotta nel 2001

ROMA ■ Società sempre più a rischio per i reati economici. Almeno in teoria perché poi tutt'altre sarebbero le considerazioni da fare sul piano pratico.

Concentrarsi la polemica sulla sostanziale conservazione dell'impianto tradizionale del falso in bilancio, sia pure con la significativa aggravante del grave danno ai risparmiatori, è invece passata sotto traccia la stretta decisa dal disegno di legge a tutela del risparmio approvata una settimana fa dalla Camera. Nell'ambito del Titolo V dedicato alla ridefinizione dell'intero sistema punitivo degli illeciti è stato deciso il raddoppio delle sanzioni amministrative a carico degli enti. Di fatto le società, nel caso la pubblica accusa sia in grado di dimostrare che abbiano tratto vantaggio dal delitto commesso da un dipendente, saranno chiamate a risponderne, sia pure in termini patrimoniali.

Il giro di vite se verrà confermato dal Senato, rappresenta un'ulteriore evoluzione di quella responsabilità degli enti che venne introdotta nel 2001 con un decreto, il 231, allora molto contestato: per la prima volta, infatti, a essere colpita da sanzioni anche molto gravi, tanto da evidenziare un profilo sostanzialmente penale della disciplina, erano non più le persone fisiche, ma gli enti, dotati o meno di personalità giuridica. Inizialmente i reati vennero circoscritti alle sole corruzione, concussione, frode e truffa nel rapporto con la Pa. Ma solo un anno dopo, la responsabilità degli enti fu interessata da quella riforma dei reati societari che, fortemente voluta dal governo Berlusconi, entrò in vigore nella primavera del 2002, contenendo tra l'altro il tanto contestato nuovo assetto del falso in bilancio. Per ciascuno degli illeciti stabiliti dal Codice civile, non solo per il falso in bilancio, venne così introdotta una sanzione pecuniaria a carico dell'ente che avesse tratto un vantaggio dal reato. Sanzione destinata poi ad aumentare quando il vantaggio fosse stato rilevante. Ora quegli importi vengono raddoppiati. Una maniera per innalzare la forza deterrente in un settore come quello della criminalità economica dove l'allarme sociale è assai diffuso dopo la pioggia di scandali finanziari degli ultimi anni. Il meccanismo è come sempre quello tradizionale delle quote, introdotto già nel 2001, per lasciare il più ampio spazio di manovra all'autorità giudiziaria nella determinazione della pena. Veniva infatti fissato un limite minimo e uno massimo entro il quale la scelta del giudice si sarebbe potuta orientare (il valore di ciascuna quota è compreso tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Se la teoria del diritto sottolinea così l'espansione di una disciplina, quella della responsabilità amministrativa degli enti, che il legislatore ha considerato idonea a colpire nel corso del tempo anche la falsificazione monetaria, il terrorismo internazionale e la tratta di persone, la cronaca giudiziaria conduce a qualche riflessione di segno diverso. Finora nessuna società è stata colpita da una sanzione misurata in quote, per un illecito societario. È vero che i processi maturati a partire dal 2002 sono ancora in una fase iniziale, ma i pochi casi registrati dai tribunali si sono concentrati per lo più su episodi di corruzione e, sul piano sanzionatorio, hanno dato luogo soprattutto a misure interdittive prese in via cautelare. Caso che non è invece possibile riproporre nel campo dei reati societari. La riforma del 2002, infatti, esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive, contemplate invece dal decreto del 2001. E sono proprio quelle interdittive le sanzioni più temute dalle imprese che si possono trovare a dovere fronteggiare (è già successo a Milano nel caso Siemens, con il divieto cautelare alla contrattazione con la Pa) situazioni molto pesanti e inedite. Avere così stabilito il raddoppio delle sanzioni pecuniarie alle società può rappresentare un segnale importante, ma forse avrebbe avuto un peso diverso l'allargamento delle sanzioni interdittive anche al settore delicato dei reati societari.

Ma le misure interdittive restano confinate nell'ambito degli illeciti «ordinari»

GIOVANNI NEGRI

La stretta sulle irregolarità

Le nuove sanzioni amministrative ai danni di enti e società

Violazione	Sanzioni attuali (in quote) (*)	Sanzione proposta (in quote) (*)	Violazione	Sanzioni attuali (in quote) (*)	Sanzione proposta (in quote) (*)
Contravvenzione di false comunicazioni sociali	Da 100 a 150	Da 200 a 300	Impedito controllo con danno ai soci	Da 100 a 180	Da 200 a 360
Delitto di false comunicazioni sociali con danno a soci o creditori, per società semplici	Da 150 a 330	Da 300 a 660	Formazione fittizia del capitale	Da 100 a 180	Da 200 a 360
Delitto di false comunicazioni sociali con danno a soci o creditori, per società con titoli quotati	Da 200 a 400	Da 400 a 800	Indebita restituzione dei conferimenti	Da 100 a 180	Da 200 a 360
Contravvenzione di falso in prospetto, senza danno patrimoniale (1)	Da 100 a 130	—	Illegale ripartizione di utili e riserve	Da 100 a 130	Da 200 a 260
Delitto di falso in prospetto, con danno patrimoniale (1)	Da 200 a 330	Da 400 a 660	Illeciti operazioni sulle azioni o quote della controllante	Da 100 a 180	Da 200 a 360
Contravvenzione di falso nelle relazioni e comunicazioni delle società di revisione, senza danno patrimoniale (2)	Da 100 a 130	Da 200 a 260	Operazioni a danno dei creditori	Da 150 a 330	Da 300 a 660
Delitto falso nelle relazioni e comunicazioni delle società di revisione, con danno patrimoniale (2)	Da 200 a 400	Da 400 a 800	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore	Da 150 a 330	Da 300 a 660
			Illecita influenza sull'assemblea	Da 150 a 330	Da 300 a 660
			Aggiotaggio	Da 200 a 500	Da 400 a 1.000
			Ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza	Da 200 a 400	Da 400 a 800

Note: (*) L'importo di una quota (articolo 10, comma 3, Dlgs 231/01) va da un minimo di 258,23 euro (500mila lire) a un massimo di 1.549,37 (3 milioni di lire).
1) il falso in prospetto è disciplinato dall'articolo 2623 del Codice civile (richiamato dal Dlgs 231), ma il Ddl risparmio lo abroga, sostituendo con il nuovo articolo 173-bis del Tuf, che inasprisce le pene ed elimina la distinzione basata sulla presenza o meno del danno patrimoniale. La norma andrà coordinata con il Dlgs 231, in questa ricostruzione si ipotizza che rimarrà in vigore solo la sanzione più alta.
2) Il Ddl Risparmio introduce lo specifico reato quando sono coinvolte società quotate, con il nuovo articolo 174-bis del Tuf. Resta da capire quali sanzioni si applicheranno alle società

Proposta la presenza obbligatoria di rappresentanti delle liste di minoranza o con autonomia pari a quella dei sindaci

Amministratori con indipendenza «doc»

Il Ddl sul risparmio, nella versione approvata il 3 marzo dalla Camera (si veda «Il Sole-24 Ore» del 5 e 6 marzo) dedica ampio spazio all'amministrazione e controllo delle società quotate e no. Vediamo alcuni dei principali.

Organo amministrativo. Nelle società quotate amministrative con sistema "tradizionale", lo statuto deve prevedere che i membri del Cda siano eletti sulla base di liste di candidati, presentate da un numero di soci stabilito dallo statuto stesso (ma comunque in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale). Inoltre, se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, almeno uno deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da Codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Per le società con governance "monistica", ferma restando la regola già recata dal Codice civile secondo cui almeno un terzo dei componenti del Cda deve essere in possesso dei re-

quisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, viene ora proposto che almeno uno dei membri del consiglio d'amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Per il consiglio di gestione, se è composto da più di quattro membri, almeno uno di es-

si deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (su questi temi si veda anche l'altro articolo in questa stessa pagina).

Obblighi. La norma del Codice civile secondo cui la società può emettere obbli-

gazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, viene integrata con la previsione che al computo del predetto limite concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Documenti contabili. Negli statuti delle società quotate occorrerà prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con l'obiettivo di far accompagnare gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, da una di-

chiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per attestarne la corrispondenza al vero. Le regole sulla responsabilità degli amministratori si applicano quindi anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti.

Stock option. Se una società approva un piano di attribu-

zione di azioni a componenti dell'organo amministrativo, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a soggetti che ricoprono analoghi ruoli in altre società del gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione devono essere pubblicate diverse informazioni, a cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Vanno rese pubbliche, tra l'altro: informazioni sulle ragioni che motivano l'adozione del piano, i destinatari, le modalità e le clausole di attuazione (specificando se l'attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati). Vanno inoltre rese note le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione del prezzo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni, i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali è consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

ANGELO BUSANI

Le prospettive / Sorvegliati i paradisi fiscali

Legami con l'estero nei prospetti italiani

Nel Ddl sul risparmio, come approvato dalla Camera il 3 marzo, si propone una nuova disciplina per le società italiane quotate che controllano società con sede legale in Stati «i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società», nonché per società italiane quotate che siano collegate a queste società estere o siano da queste controllate. Gli Stati in questione devono essere individuati con decreti concertati tra il ministro della Giustizia e dell'Economia, se ricorrono determinate situazioni individuate dal Ddl. Ad esempio, quando non sono presenti:

- forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il requisito di un capitale sociale

minimo e norme che garantiscano l'effettività e integrità del capitale sociale;

- la previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione;
- l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio;

Bilanci da rivedere con le regole nazionali

- la redazione del bilancio in base al principio di rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
- l'obbligo di deposito del bilancio

presso un organo amministrativo o giudiziario;

- l'obbligo di sottoporre contabilità e bilancio delle società a verifica da parte di un organo di controllo;
- adeguate sanzioni penali per gli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

Il bilancio della controllata estera. Le società italiane quotate che controllano società non trasparenti dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio o consolidato il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti. Questo bilancio dovrà essere sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, per attestare veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; al bilancio della società italiana è allegato il parere espresso dall'organo di controllo sul bilancio della controllata estera.

Il bilancio della controllante italiana. Questo bilancio dovrà contenere una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la controllata estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero.

A.B.U.

Aumentano anche i vincoli per scongiurare possibili conflitti di interesse

Controllori più «compatibili»

Tra le disposizioni contenute nel Ddl risparmio, nella versione approvata dalla Camera, vanno segnalate quelle concernenti i sistemi di controllo delle società quotate e no.

Nella disciplina delle società per azioni si vuole dare più tutela all'investitore/risparmiatore: il "vecchio" sistema di controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, è stato considerato insufficiente per garantire la dialettica societaria, indispensabile al buon andamento dell'impresa; si punta quindi a potenziare l'efficacia dei meccanismi, favorendo la dialettica rappresentativa nella compagine sociale con il rafforzamento del ruolo di vigilanza degli azionisti di minoranza.

I controlli interni. Il testo della Camera detta ulteriori garanzie a presidio dell'indipendenza, dell'efficienza e della trasparenza

dell'operato degli organi di controllo interno, che possono sinteticamente riassumersi:

- 1) nella valorizzazione dell'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria, prevedendo a tal fine una loro rappresentanza sia nel consiglio di amministrazione,

dando altresì che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza;

- 2) nella garanzia, tramite obbligatoria e preventiva comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, circa la massima trasparenza dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, nonché del consiglio di amministrazione per le società che scelgono il sistema monistico;
- 3) nel rafforzamento dei sistemi interni di controllo, mediante l'ampliamento delle competenze e dei poteri degli organi a ciò deputati (ad esempio, la possibilità per il collegio sindacale di sollevare, con apposita delibera,

azione di responsabilità verso gli amministratori) e introducendo forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di controllo presso le società che fanno ricorso al capitale di rischio;

4) nella previsione, con regolamento, dei nuovi requisiti di onorabilità degli amministratori e di professionalità dei componenti degli organi di controllo delle quotate.

In questa prospettiva di rafforzamento della dialettica intrasocietaria, è previsto ad esempio l'abbassamento del quorum richiesto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, nonché misure volte ad agevolare la partecipazione della minoranza alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle quotate. L'organo di controllo deve poi esprimere all'unanimità un parere vincolante per la nomina della società di revisione da parte

I meccanismi di verifica

Le indicazioni sui controlli interni ed esterni nel Ddl risparmio, secondo la versione approvata il 3 marzo dalla Camera

PER I CONTROLLI ESTERNI

- parere obbligatorio e vincolante dell'organo di controllo per nominare la società di revisione
- individuazione di alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete non possono fornire nei riguardi della società sottoposta alla revisione o delle società da essa controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo
- divieto di conferire l'incarico di revisione a soggetti che versino in situazioni di conflitto d'interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi cui appartengono la società sottoposta a revisione e il soggetto incaricato della revisione stessa, ovvero da circostanze di qualsiasi altro tipo atte a compromettere l'indipendenza
- attribuzione all'autorità di vigilanza del compito di determinare le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti suscettibili di compromettere l'indipendenza della società di revisione

- previsione di un congruo periodo di tempo entro il quale chi ha prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione non può assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato

PER I CONTROLLI INTERNI

- nomina da parte dei soci di minoranza di almeno un amministratore e un sindaco effettivo
- comunicazione all'assemblea di eventuali altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dai sindaci nominati
- limiti al cumulo degli incarichi di controllo presso le società che fanno ricorso al capitale di rischio
- ampliamento delle competenze e dei poteri degli organi di controllo (ad esempio, la possibilità per il collegio sindacale di sollevare, con apposita delibera, azione di responsabilità verso gli amministratori)
- determinazione, con regolamento, dei nuovi requisiti di professionalità dei componenti gli organi di controllo delle quotate

dell'assemblea e deve avallare l'autorizzazione del Cda a compiere operazioni con parti correlate per valori superiori ai 100mila euro per esercizio.

I controlli esterni. La nuova disciplina dei controlli esterni intende salvaguardare l'efficacia

dell'attività di revisione contabile neutralizzando i possibili conflitti d'interessi. Vi sono perciò misure che incidono sia sulle società di revisione e sui soggetti con esse collegati, sia direttamente sulle persone fisiche in esse operanti, demandando all'autori-

tà di vigilanza la determinazione delle caratteristiche degli incarichi e dei rapporti suscettibili di compromettere l'indipendenza della società di revisione. Vengono inoltre individuati alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete

non possono fornire alla società sottoposta alla revisione o alle società da essa controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.

Quanto all'incompatibilità, compare il divieto di conferire l'incarico di revisione a soggetti in situazioni di conflitto d'interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi cui appartengono la società sottoposta a revisione e il soggetto incaricato della revisione stessa, ovvero da circostanze di qualsiasi altro tipo atte a compromettere l'indipendenza. Si prevede inoltre un congruo periodo di tempo durante il quale chi ha prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione non può assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato.

NICOLA CAVALLUZZO
STEFANIA SPECCHIUCCI